

Reg. (CE) n. 1638/98 del 20 luglio 1998 (Pubblicato nella G.U.C.E. 28 luglio 1998, n. L 210, in vigore dal 4 agosto 1998).

Regolamento del Consiglio

che modifica il [regolamento n. 136/66/CEE](#) relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

(per modalità di applicazione del presente regolamento, si veda il [regolamento \(CE\) n. 1334/2002](#)).

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

(1) considerando che, nel febbraio 1997, la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione riguardante il settore delle olive e dell'olio d'oliva nella quale è indicata la necessità di una riforma dell'attuale organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi; che le istituzioni della Comunità hanno avuto modo di esaminare tale comunicazione e le opzioni di riforma in essa illustrate; che si è constatata una convergenza di opinioni sulla necessità di una riforma; che tuttavia, per determinare quale sia l'approccio ottimale, è indispensabile disporre di informazioni più affidabili, soprattutto circa il numero di olivi esistenti nella Comunità, la superficie degli oliveti e le rese; che, tenuto conto dei tempi necessari per la raccolta e l'analisi di tali dati, la Commissione si è impegnata a presentare una proposta di riforma nel corso del 2000, in previsione di una sua applicazione nella campagna 2001/2002;

(2) considerando che l'esperienza ha dimostrato che alcuni adeguamenti dell'attuale organizzazione comune dei mercati debbano essere introdotti a breve termine per attenuare le difficoltà degli operatori del settore, migliorare i controlli a livello delle amministrazioni nazionali e garantire una maggiore tutela del bilancio comunitario; che occorre operare i necessari adeguamenti dell'attuale organizzazione comune dei mercati e stabilire i pertinenti prezzi ed importi per le campagne 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001;

(3) considerando che l'articolo 5 del [regolamento n. 136/66/CEE](#) del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, prevede un aiuto alla produzione fissato forfettariamente per gli oleicoltori con una produzione media non superiore a 500 kg; che tale disposizione mirava in particolare a ridurre gli oneri amministrativi inerenti all'accertamento del diritto all'aiuto; che tuttavia le modifiche introdotte nel regime degli aiuti alla produzione, in particolare l'aumento della quota dei costi del regime riferibile ai piccoli produttori e l'aumento del livello dell'aiuto,

hanno trasformato il doppio sistema di erogazioni ai produttori in una fonte di frodi; che occorre pertanto sopprimere le disposizioni specificamente riferite all'aiuto a favore dei piccoli produttori;

(4) considerando che il meccanismo di stabilizzazione dell'aiuto alla produzione si basa attualmente su un unico Quantitativo Massimo Garantito per l'intera Comunità; che è opportuno aumentare detto quantitativo massimo garantito per tener conto in particolare dell'andamento della produzione;

(5) considerando che per favorire il perseguimento di un livello ragionevole di produzione in ciascuno Stato membro è opportuno ripartire il quantitativo massimo garantito tra gli Stati membri produttori in forma di quantitativi nazionali garantiti (QNG); che questa ripartizione dovrebbe essere basata sostanzialmente sulla produzione di un periodo rappresentativo, senza tener conto degli anni di produzione con valori estremi; che è tuttavia opportuno tener conto della situazione del settore nei vari Stati membri, in particolare della ripartizione particolare degli aiuti concessi in precedenza ai piccoli produttori e del potenziale degli oliveti esistenti in Spagna e in Portogallo;

(6) considerando che, per attenuare gli effetti delle variazioni della produzione, qualora la produzione effettiva di uno Stato membro sia inferiore al suo QNG, una parte della differenza può essere aggiunta al QNG dello stesso Stato membro per la campagna successiva; che il resto di tale differenza può essere utilizzato per compensare i superamenti del QNG degli altri Stati membri, al fine di mantenere un certo grado di solidarietà tra i produttori dell'Unione europea;

(7) considerando che l'aiuto alla produzione è dovuto agli oleicoltori; che essi devono percepire l'integralità di tale aiuto, ferme restando le varie riduzioni o decurtazioni previste dalla normativa comunitaria;

(8) considerando che, qualora sia necessario per sostenere il settore delle olive da tavola, gli Stati membri devono potere utilizzare a tal fine una parte dei fondi destinati all'aiuto alla produzione di olio d'oliva;

(9) considerando che l'aiuto al consumo non può essere aumentato senza rischio di frodi, ma è privo di efficacia al livello attuale; che in passato è stato fortemente ridotto senza conseguenze negative per il consumo di olio d'oliva nella Comunità; che la sua soppressione consentirebbe di rafforzare i controlli sul regime degli aiuti alla produzione, in particolare quelli effettuati dalle apposite agenzie di cui al [*regolamento \(CEE\) n. 2261/84 del Consiglio*](#), del 17 luglio 1984, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva; che, di conseguenza, deve essere abrogato il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto al consumo di olio d'oliva;

(10) considerando che è opportuno mantenere, precisare e rendere più efficaci le disposizioni relative alla promozione del consumo di olio d'oliva e di olive da tavola negli Stati membri e nei paesi terzi; che tali misure sono volte a conseguire un migliore equilibrio sul mercato e che quindi le relative spese vanno considerate un intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola

comune, che tali disposizioni rendono necessari alcuni adattamenti di carattere tecnico del regolamento (CEE) 1970/80 del Consiglio, del 22 luglio 1980, relativo alle norme generali di applicazione per le azioni intese a promuovere il consumo dell'olio di oliva nella Comunità; che occorre abrogare tale regolamento e inserirne le disposizioni, con le opportune modifiche, nel [regolamento n. 136/66/CEE](#);

(11) considerando che il regime dell'acquisto all'intervento pubblico costituisce un incitamento alla produzione che rischia di destabilizzare il mercato; che occorre pertanto abolire gli acquisti all'intervento ed eliminare o sostituire i riferimenti al prezzo d'intervento;

(12) considerando che, per raggiungere l'obiettivo consistente nel regolare l'offerta di olio d'oliva in caso di grave perturbazione del mercato, occorre disporre di un regime di aiuti ai contratti di stoccaggio privato e dare la precedenza, per quanto riguarda tali contratti, alle organizzazioni di produttori e alle loro unioni riconosciute in base al regolamento (CE) n. 952/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni;

(13) considerando che nell'allegato del [regolamento n. 136/66/CEE](#) la definizione delle diverse categorie di olio vergine fa riferimento ad un punteggio organolettico il cui valore dipende dallo specifico metodo utilizzato; che di recente si è riusciti a migliorare i metodi di analisi sensoriale, i quali restano tuttavia condizionati, per loro stessa natura, dal rischio di una certa soggettività; che occorre modificare la definizione in questione per consentire, se necessario, l'introduzione di un riferimento ai metodi di analisi più adeguati;

(14) considerando che, per migliorare la conoscenza e i controlli della produzione di olio d'oliva a livello del produttore, è necessario durante le campagne di commercializzazione 1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001 per tener conto dell'esperienza acquisita, ispirarsi per quanto riguarda la metodologia seguita per lo schedario oleicolo a quella attuata per altre colture con il sistema integrato di gestione e di controllo; che è quindi necessario che la Commissione definisca le misure da adottare nonché le modalità e i criteri pertinenti per sostenere la realizzazione di un sistema di informazione geografica; che occorre pertanto derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 154/75 e del [regolamento \(CEE\) n. 2261/84](#);

(15) considerando che le opzioni previste per la riforma possono indurre i produttori a procedere a nuovi impianti di olivi; che questi nuovi impianti metterebbero in grave pericolo l'equilibrio futuro del mercato, già ora eccedentario; che per scongiurare tale pericolo occorre stabilire sin da questa fase che i nuovi impianti sono esclusi dai benefici di qualsiasi futuro regime di aiuti, salvo se rientrano in un programma approvato dalla Commissione; che, dati i tempi che intercorrono tra la presentazione di una proposta della Commissione e la sua adozione, è necessario escludere anche gli impianti effettuati a decorrere dal mese successivo alla data in cui sono informati gli operatori dell'intenzione della Commissione al riguardo;

(16) considerando che la necessità di una riforma del settore dell'olio d'oliva deriva dall'impossibilità di mantenere nel tempo alcune misure previste dal

[regolamento n. 136/66/CEE](#); che nonostante gli adeguamenti transitori introdotti dal presente regolamento è opportuno abrogare tali misure a decorrere dal 1° novembre 2001,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il testo dell'articolo è riportato in modifica al [regolamento n. 136/66/CEE](#).

Articolo 2

1. In deroga al regolamento (CEE) n. 154/75, nel corso delle campagne di commercializzazione 1998/99 - 2002/2003, i lavori relativi allo schedario oleicolo sono orientati alla costituzione, all'aggiornamento e all'utilizzazione di un Sistema d'informazione geografica (SIG).

Il SIG è costituito in base ai dati presenti nello schedario oleicolo. I dati complementari sono forniti mediante dichiarazioni di coltivazione connesse alle domande di aiuto. Le informazioni del SIG sono localizzate geograficamente sulla scorta di fotografie aeree informatizzate.

2. Gli Stati membri verificano la corrispondenza tra le informazioni delle dichiarazioni di coltivazione e quelle contenute nel SIG. Qualora tale corrispondenza non venga riscontrata, lo Stato membro esegue verifiche e controlli in loco.

La Commissione definisce le modalità e i criteri relativi alla corrispondenza di cui al primo comma e i margini di tolleranza ammissibili. Essa stabilisce altresì le modalità e la frequenza delle verifiche e dei controlli in loco da effettuare in ciascuna delle campagne di commercializzazione 1998/99 - 2002/2003.

3. Qualora nel corso delle verifiche e dei controlli di cui al paragrafo 2 i dati contenuti nella dichiarazione di coltivazione risultino inesatti, soprattutto per quanto riguarda il numero di olivi, lo Stato membro applica, per una o più campagne di commercializzazione, secondo l'entità delle differenze constatate:

- una riduzione del quantitativo d'olio d'oliva ammissibile all'aiuto, o
- l'esclusione dal beneficio dell'aiuto per gli olivi in causa,

secondo modalità e criteri che la Commissione deve stabilire.

4. Le misure da adottare nonché le modalità, i criteri o la frequenza da stabilire in base al presente articolo sono adottati dalla Commissione, per le campagne di

commercializzazione 1998/99 - 2002/2003, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del [regolamento n. 136/66/CEE](#).

5. Le misure previste dal presente articolo si applicano in deroga a quelle stabilite dal [regolamento \(CEE\) n. 2261/84](#) relativamente alle dichiarazioni di coltivazione e al loro nesso con l'aiuto.

Articolo 2 bis

A decorrere dal 1° novembre 2003 gli olivi e le corrispondenti superfici che non siano registrati in un sistema di informazione geografica costituito a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, nonché la rispettiva produzione di olio di oliva non conferiranno ai produttori di olive alcun diritto all'aiuto alla produzione di olio di oliva nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Articolo 3

1. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del [regolamento n. 136/66/CEE](#), i provvedimenti necessari per garantire un'agevole transizione dal regime in vigore per la campagna 1997/1998 a quello risultante dalle misure introdotte dal presente regolamento.

2. Il Consiglio, in base ad una proposta presentata dalla Commissione nel 2003, decide l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi al fine di sostituire, a decorrere dal 1° novembre 2004, quella istituita dal [regolamento n. 136/66/CEE](#).

Articolo 4

Gli olivi supplementari e le corrispondenti superfici oggetto di impianto dopo il 1° maggio 1998, oppure non indicati in una dichiarazione di coltivazione ad una data da determinarsi, non possono essere presi in considerazione ai fini di un aiuto ai produttori di olive nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore dal 1° novembre 2001.

Possono tuttavia essere presi in considerazione, entro limiti da stabilirsi,

- gli olivi supplementari nel quadro della riconversione di un vecchio oliveto o
- i nuovi impianti

su superfici che rientrano in un programma approvato dalla Commissione. Per quanto riguarda la Grecia, la Francia e il Portogallo, le superfici previste dai programmi che la Commissione deve autorizzare nel corso del periodo che va fino al 1° novembre 2001 sono rispettivamente di 3.500 ha, di 3.500 ha e di 30.000 ha.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38 del [regolamento n. 136/66/CEE](#).

Articolo 4 bis

1. Nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore al 1° novembre 2002, gli Stati membri produttori di olio di oliva potranno riservare, entro certi limiti, una quota degli aiuti eventualmente previsti a favore dei produttori di olio di oliva e/o di olive da tavola, al finanziamento comunitario di programmi di attività elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute, organizzazioni interprofessionali riconosciute o altre organizzazioni di operatori riconosciute o dalle loro unioni in uno o più dei seguenti settori:

a) follow-up e gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;

c) miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;

d) sistema di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.

2. Ai fini del presente articolo per "organizzazioni interprofessionali riconosciute" si intendono persone giuridiche che:

- sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione e/o il commercio e/o la trasformazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d), del [regolamento n. 136/66/CEE](#),

- sono istituite su iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle unioni che le costituiscono,

- sono state riconosciute nello Stato membro in cui operano.

3. I limiti di cui al paragrafo 1 sono fissati al fine di prevenire l'insorgere di distorsioni del mercato:

- dal Consiglio su proposta della Commissione, sull'insieme delle attività interessate e successivamente,

- dalla Commissione, per ciascuno dei settori di cui al paragrafo 1, secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE.

Entro i limiti fissati, il finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui al paragrafo 1 sarà al massimo pari alla quota degli aiuti riservata dallo Stato membro interessato. Tale finanziamento riguarda spese ammissibili fino a un massimo del:

- 100% per le attività nei settori di cui alle lettere a) e b),

- 100% per gli investimenti in attività fisse e 75% per le altre attività nel settore di cui alla lettera c),

- 50% per le attività nel settore di cui alla lettera d).

Il finanziamento complementare sarà a carico del rispettivo Stato membro, tenendo conto di una partecipazione finanziaria degli operatori, obbligatoria per le attività nei settori di cui alle lettere c) e d) del paragrafo 1, e pari al 25% almeno nei settori di cui alla lettera d).

4. Secondo la procedura di cui all'articolo 38 del [regolamento n. 136/66/CEE](#), la Commissione stabilisce:

a) le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori e delle loro unioni;

b) i tipi di attività dei programmi ammissibili per i quattro settori di cui al paragrafo 1;

c) le procedure di approvazione dei programmi da parte degli Stati membri;

d) le misure relative ai controlli e alle sanzioni;

e) le altre modalità eventualmente necessarie per la rapida attuazione dei programmi suddetti a partire dal 1° novembre 2002.

Articolo 5

Gli articoli 5, 11-bis, 12-bis, 13 e 20-bis del [regolamento n. 136/66/CEE](#) sono abrogati con effetto dal 1° novembre 2004.

Il regolamento (CEE) n. 3089/78 e il regolamento (CEE) n. 1970/80 sono abrogati.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. Molterer